

## IL CUNEO FISCALE

### LE NOVITÀ PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio conferma anche per il 2021 il taglio del cuneo fiscale, di cui avevamo dato conto lo scorso anno, tramite lo stanziamento di 5 miliardi di euro con l'intento di ridurre il carico Irpef.

Il bonus Irpef, pertanto, proseguirà per l'intero anno 2021 in attesa della più ampia riforma fiscale che dovrebbe rivedere gli scaglioni Irpef, riducendoli dagli attuali 5 a 3 con alcune novità rispetto al 2020.

Rispetto allo scorso anno, la riduzione delle tasse per un importo pari a 100€/mese andrà a beneficio di coloro che percepiscono redditi da lavoro fino a 28.800€ e non più solo fino a 26.600€.

Anche chi guadagna fino a 40.000€ beneficerà dell'aumento ma in misura progressiva in base al reddito complessivo.

La tabella che segue aggiorna ed integra le previsioni di taglio Irpef, già in vigore da luglio 2020:

FASCIA DI REDDITO LORDO	RISPARMIO PREVISTO	MODALITÀ APPLICATA
Fino a 8.174€	/	No Tax Area
Da 8.174 a 28.800 €	100 €/mese	Bonus (vecchio «bonus Renzi» incrementato)
Da 28.800 a 35.000 €	80 €/mese	Detrazione d'imposta
Da 35.000 a 40.000 €	Da 80 €/mese fino a ridursi a zero euro al raggiungimento dei 40.000	Detrazione d'imposta progressiva

**!!!** È bene precisare che **gli scaglioni di reddito**, sulla base dei quali viene calcolato il bonus Irpef (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/imposta-sul-reddito-delle-persone-fisiche-irpef-aliquote-e-calcolo-dell-irpef>), tengono conto dell'eventualità che il contribuente abbia un reddito derivante non solo da busta paga dipendente ma anche da attività autonoma di collaborazione. In tali casi, infatti, i compensi vengono cumulati ed incidono sul bonus fiscale.

Un'assoluta novità di quest'anno è rappresentata **dall'introduzione dell'ipotesi di sgravio fiscale anche a favore di coloro che abbiano subito la riduzione drastica o la perdita del lavoro, a causa del Covid-19.**

Il Governo ha così deciso di estendere il taglio del cuneo fiscale a questa **“particolare categoria di incapienti”**. In tutti i casi in cui abbia dovuto sottostare alle restrizioni imposte dai vari **dpcm** rinunciando in tutto o in parte al reddito che diversamente avrebbe potuto percepire, il contribuente avrà diritto a continuare ad ottenere il trattamento integrativo e, in assenza di sostituto di imposta, potrà recuperare l'importo spettante direttamente con il rimborso del 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FASCIA DI REDDITO LORDO	RISPARMIO PREVISTO	MODALITA' APPLICATA
<b>Fino a 8.174€ causa emergenza coronavirus</b>	Pari all'importo che avrebbero percepito se l'attività lavorativa non fosse ridotta o cessata a seguito delle restrizioni emergenziali e anche se risultano beneficiari di trattamenti al reddito integrativi (cassa integrazione e congedi covid)	Verifica requisiti e applicazione sulla base dei redditi riferiti l'anno precedente

Per ottenere il bonus fiscale il lavoratore non dovrà fare alcuna specifica richiesta alla propria azienda, in quanto troverà la cifra spettante corrispondente al proprio scaglione di reddito direttamente in busta paga.

Si potrà, viceversa, presentare il modello di **rinuncia nelle ipotesi di incertezza circa il livello reddituale**, sia in caso di incapacienza che in caso di superamento del limite di 40.000€.

Potrebbe in tal caso esserci erogazione indebita e, di conseguenza, ci si troverebbe obbligati a restituire il surplus in busta paga a fine anno quando il datore di lavoro effettua il conguaglio o al momento della dichiarazione dei redditi con la presentazione del modello 730.

#### **I destinatari della misura saranno, oltre ai dipendenti con regolare stipendio:**

- Lavoratori soci di cooperativa
- Collaboratori con contratto a progetto co.co.co.
- Stagisti
- Titolari di borsa studio-lavoro
- Soggetti che prestano servizio per i lavori socialmente utili
- Cassa integrati
- Disoccupati in Naspi, salvo il caso in cui il soggetto decide di farsi erogare tutte le mensilità spettanti a titolo di anticipo disoccupazione con lo scopo di creare impresa autonoma con apertura di partita iva (articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 [http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22.pdf](http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Decreto_Legislativo_4_marzo_2015_n.22.pdf))

**Al momento, rimangono esclusi dalla manovra coloro che percepiscono più di 40.000€ e i pensionati.**

**Insieme a questi, rimangono esclusi anche i soggetti che percepiscono forme di sostegno al reddito, come ad esempio, il reddito di cittadinanza, i titolari di partita iva e i titolari di reddito derivante da prestazioni professionali da impresa o autonome.**

L'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato il nuovo modello 730 e le relative istruzioni operative.

Quest'anno corre l'obbligo di dichiarare i bonus ricevuti dal Governo per l'emergenza epidemiologica, insieme a quelli fiscali e in forma di detrazioni come il superbonus ed il nuovo trattamento integrativo, c.d. ex bonus Renzi.

Prossimamente forniremo dettagli in merito.

Per ulteriori approfondimenti invitiamo alla lettura della [\*\*\*circolare n. 29/E il 14 dicembre 2020\*\*\*](#).

La Comunicazione FIRST CISL di Milano Metropoli